

PROPOSTA DI LEGGE: REALACCI ED ALTRI; BOCCHINO ED ALTRI: MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O INFERIORE A 5.000 ABITANTI (1174-2952)

(A.C. 1174 – Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attribuzione delle risorse a ciò destinate, i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti beneficiano degli eventuali finanziamenti stanziati in base al parametro demografico, nella misura equivalente a quella di un comune avente una popolazione pari a 5000 abitanti.

***2. 10.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei Comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'Ente.

****2. 11.** Bellillo, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei Comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun

Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'Ente.

****2. 12.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei Comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'Ente.

****2. 14.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana, Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 51, comma 2,

2. 1. Merlo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4. È altresì sempre consentito un terzo mandato consecutivo per i sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ».

2. 2. Merlo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei comuni fino a 5.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo per la carica di sindaco. »

2. 69. D'Alia.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale). - 1. Al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari per la gestione associata di servizi e funzioni comunali, come le unioni tra comuni di minore importanza, è istituito presso il Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le esperienze associative di cui al comma 1, sentiti gli enti locali interessati.

****2. 04.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale). - 1. Al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari per la gestione associata di ser-

vizi e funzioni comunali, come le unioni tra comuni di minore importanza, è istituito presso il Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le esperienze associative di cui al comma 1, sentiti gli enti locali interessati.

****2. 06.** Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Potenziamento dei servizi sanitari periferici). - 1. Nell'ambito del potenziamento delle iniziative di *e-government*, il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, di concerto con il Ministro della salute, predispone un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come assieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e servizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane, nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da estrema perifericità ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c). Il progetto è approvato di intesa con la Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel progetto sono determinati: l'uniformità di linguaggio, la compatibilità dei *software* e degli *hardware* tra

loro connessi, la stabilità dei collegamenti, l'individuazione e certificazione di *standard* di qualità; sono inoltre definite le procedure per la raccolta e la diffusione dei dati statistici. Le regioni provvedono all'attuazione del progetto, anche avvalendosi, per le zone montane, della rete del Sistema informativo montagna (SIM). Per le finalità del presente comma è vincolata una quota pari allo 0,3 per cento del Fondo sanitario nazionale, iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Partecipano al riparto anche le regioni non finanziate con il Fondo sanitario nazionale.

2. Le linee guida sulla sanità in montagna, nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da estrema perifericità, dello schema di Piano sanitario nazionale 2001-2003, costituiscono automatica integrazione del Piano Sanitario 2002-2004. Le regioni provvedono, nell'ambito dei propri piani sanitari, a garantire ai residenti nelle aree interessate l'accesso ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità. Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente una quota del Fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da destinare allo sviluppo degli obiettivi del presente comma. Della suddetta quota deve tenersi conto nell'ambito della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, prevista dal comma 2 dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Partecipano al riparto anche le regioni non finanziate mediante il citato Fondo perequativo.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 lo *standard* di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non si applica agli ospedali situati nelle zone montane, nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da estrema perifericità.

4. Il servizio prestato dai medici nell'ambito di strutture operanti nelle zone montane, nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da estrema perifericità è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente definizione dei criteri valutativi per la progressione della carriera o per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in collaborazione con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), stabilisce annualmente assegni di studio a favore di giovani laureati che frequentino scuole di specializzazione e contestualmente si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno 5 anni, in strutture o località decentrate.

4. 01. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: « , nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione » sono sostituite dalle seguenti: « . Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali ».

5. 10. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. - 1. Nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, le regioni possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali prevedendo forme di incentivazione ed agevolazione di esperienze di *e-learning* e di insegnamento a distanza, o di diversa frequenza scolastica, anche concentrandola in periodi settimanali o mensili, salvo lo svolgimento del monte ore minimo di lezione.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

8. 2. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone montane le comunità montane, d'intesa con i comuni, determinano il calendario dell'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi nei diversi comuni.

***9. 1.** Olivieri, Quartiani, Lolli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone montane le comunità montane, d'intesa con i comuni, determinano il calendario dell'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi nei diversi comuni.

***9. 4.** Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone montane le comunità montane, d'intesa con i comuni, determinano il calendario dell'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi nei diversi comuni.

***9. 5.** Zanetta, Blasi, Arnoldi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Fondo perequativo per lo sviluppo). - 1. A partire dall'anno 2003, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequa-

tivo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed il recupero del patrimonio immobiliare esistente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, riducendo proporzionalmente gli accantonamenti del « Fondo speciale » di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

****10. 09.** Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Raffaella Mariani, Olivieri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Fondo perequativo per lo sviluppo). - 1. A partire dall'anno 2003, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà

sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed il recupero del patrimonio immobiliare esistente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, riducendo proporzionalmente gli accantonamenti del « Fondo speciale » di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

****10. 019.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Fondo perequativo per lo sviluppo). - 1. A partire dall'anno 2003, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici, agli interventi di riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza del territorio, per lo sviluppo dei trasporti collettivi, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed il recupero del patrimonio immobiliare esistente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, riducendo proporzionalmente gli accantonamenti del « Fondo speciale » di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

10. 010. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Recupero dei manufatti ferroviari e delle case cantoniere dell'ANAS). - 1. Le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e gli enti parco possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabitate e delle case cantoniere dell'ANAS ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato per farne presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, d'intesa con la so-

cietà Sviluppo Italia, con la società Ferrovie dello Stato Spa e con l'ANAS possono farne sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

2. Ai tracciati ferroviari dismessi interessati dagli interventi di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

10. 011. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183). - 1. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole: « ovvero da assessori dagli stessi delegati; », sono aggiunte le seguenti: « da due Sindaci per regione delegati dall'ANCI regionale ».

2. All'articolo 12, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole: « e da quelle regionali », sono aggiunte le seguenti: « e da quelle comunali ».

****10. 021.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

(A.C. 1174 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE

Sugli emendamenti presentati:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5.11 Pappaterra, 8.4 Realacci, 8.5 Abbondanzieri, 8.6 Cima, 10.13 Pappaterra, e sugli articoli aggiuntivi 9.01 Abbondanzieri, 9.02 Realacci, 9.03 Cima

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1174 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.

(Finalità della legge e definizione di piccoli comuni).

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere, nel rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree territorialmente dissestate;

b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità culturale, economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali nell'ultimo quinquennio si sia verificato un significativo decremento della popolazione residente;

c) comuni siti in zone, in prevalenza montane, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni ovvero il cui territorio sia connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati in più frazioni.

3. Ai fini della presente legge, non sono comunque considerati piccoli comuni i

comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la Conferenza Stato — città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni ai sensi del comma 2.

5. L'elenco di cui al comma 4 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al citato comma 4.

6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4 e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla data di trasmissione.

7. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dalle norme di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione, definiscono ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.

(Finalità della legge e definizione di piccoli comuni).

Al comma 1, sostituire le parole: e storico-culturale, con le seguenti: storico-culturale e architettonico.

1. 10. Guido Dussin, Parolo, Pagliarini, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: favorendo altresì l'adozione, aggiungere le seguenti: di nuove tecnologie e.

1. 11. Guido Dussin, Parolo, Pagliarini, Polledri.

Al comma 1, sopprimere la parola: residenti.

1. 12. Buontempo.

Al comma 1, dopo le parole: cittadini residenti, aggiungere le seguenti: , e delle attività economiche.

1. 13. Bellillo.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e infrastrutturali.

1. 14. Bellillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: agli incentivi e finanziamenti previsti dalla presente legge si applica l'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, limitatamente ai comuni compresi nelle aree di cui all'Elenco ufficiale delle aree naturali protette del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

***1. 15.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: agli incentivi e finanziamenti previsti dalla presente legge si applica l'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, limitatamente ai comuni compresi nelle aree di cui all'Elenco ufficiale delle aree naturali protette del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

***1. 16.** Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Bonito.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 5.000 abitanti con le seguenti: 3.000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 5.000 abitanti con le seguenti: 3.000 abitanti.

1. 18. Polledri.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: compresi in una delle seguenti tipologie fino alla fine dell'articolo.

1. 20. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella, Franci.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: compresi in una delle seguenti tipologie fino alla fine del comma.

***1. 5.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: compresi in una delle seguenti tipologie fino alla fine del comma.

***1. 19.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 2, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

0a) comuni nei quali nell'ultimo quinquennio si sono registrate la riduzione della popolazione residente ovvero il decremento delle attività economiche.

****1. 21.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 2, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

0a) comuni nei quali nell'ultimo quinquennio si sono registrate la riduzione della popolazione residente ovvero il decremento delle attività economiche.

****1. 22.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Abbondanzieri, Vigni,

Chianale, Dameri, Bandoli, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: collocati in aree, aggiungere le seguenti: a rischio idrogeologico ovvero.

***1. 24.** Abbondanzieri, Vigni, Chianale, Dameri, Bandoli, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Bonito.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: collocati in aree, aggiungere le seguenti: a rischio idrogeologico ovvero.

***1. 26.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) comuni caratterizzati da scarsa densità di popolazione, elevata ampiezza del territorio comunale e frammentazione dei centri abitati in più frazioni.

1. 27. Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Dameri, Bandoli, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi, Bonito.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: nell'ultimo quinquennio, con le seguenti: negli ultimi dieci anni.

1. 28. (Testo modificato nel corso della seduta) Buontempo.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) comuni soggetti a elevato tasso di disoccupazione;

1. 2. Russo Spena.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: in prevalenza montane fino a: ed estrema perifericità con le seguenti: montane, periferiche, depresse, con un ridotto ricambio della popolazione residente, caratterizzate da difficoltà di comunicazione.

- 1. 30.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana, Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Olivieri.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: in prevalenza montane fino a: ed estrema perifericità con le seguenti: montane, periferiche, depresse, caratterizzate da difficoltà di comunicazione.

- **1. 7.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: in prevalenza montane fino a: ed estrema perifericità con le seguenti: montane, periferiche, depresse, caratterizzate da difficoltà di comunicazione.

- **1. 32.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: in prevalenza montane fino a: ed estrema perifericità con le seguenti: montane, periferiche, depresse, caratterizzate da difficoltà di comunicazione.

- **1. 33.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

d) comuni nei quali si è registrato un fatto storico da ricordare, in quanto importante per la storia patria ed europea

e) comuni in cui siano stati costruiti monumenti memoriali, ossari o musei, i quali rendano tali enti custodi di un fatto della storia patria, sia che la custodia avvenga direttamente sia che avvenga in via indiretta.

- 1. 34.** Capitelli.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) comuni ricadenti in tutto o in parte nel territorio dei parchi e delle aree protette di cui all'Elenco ufficiale delle aree protette del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

- *1. 36.** Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignonica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana, Bonito, Cialente.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) comuni ricadenti in tutto o in parte nel territorio dei parchi e delle aree protette di cui all'Elenco ufficiale delle aree protette del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

- *1. 37.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) tutti i comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti.

- 1. 38.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c) comuni appartenenti alle comunità montane.

- 1. 29.** Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) comuni il cui territorio ricada, almeno per il cinquanta per cento della superficie, in zona agricola o forestale.

- 1. 39.** Bellillo.

Sopprimere il comma 3.

***1. 40.** Polledri.

Sopprimere il comma 3.

***1. 8.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 3.

***1. 41.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: Ai fini della presente legge, *non con le seguenti:* Solo ai fini delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge,

1. 1. Blasi.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: Ai fini della presente legge, *con le seguenti:* Ai fini dell'applicazione degli articoli 10 e 11.

1. 42. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Milana.

Al comma 3, dopo le parole: della presente legge, *aggiungere le seguenti:* in particolare per l'applicazione degli incentivi finanziari e fiscali previsti dagli articoli 10 e 11 e salvo quanto previsto dall'articolo 2.

1. 44. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Milana.

Al comma 3, dopo le parole: della presente legge, *aggiungere le seguenti:* salvo quanto previsto dall'articolo 2.

1. 43. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Milana.

Al comma 3, sostituire le parole da: , anche per *fino alla fine del comma, con le seguenti:* e un tasso di piena occupazione.

1. 3. Russo Spena.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

***1. 45.** Bellillo, Maura Cossutta.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

***1. 9.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, sostituire le parole da: Stato-città ed autonomie locali *sino a:* comma 2, *con le seguenti:* unificata Stato, regioni ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 1.

1. 50. Le Commissioni.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi del comma 4 nonché, nell'ambito delle competenze ad essi spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alle finalità della presente legge.

****1. 4.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Boato, Olivieri.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi del comma 4 nonché, nell'ambito delle competenze ad essi spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alle finalità della presente legge.

****1. 46.** Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Zanella.

(A.C. 1174 - Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 2.**

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le regioni, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuovono iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per la costituzione di consorzi e per l'esercizio in forma associata, anche avvalendosi di soggetti privati, dei servizi comunali e di specifiche funzioni.

2. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi possono essere affidate, con deliberazione di giunta, al segretario comunale.

3. Nei comuni di cui al comma 2 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

4. I comuni di cui al comma 2 non sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2000.

5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la raccolta dei giuochi.

6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o partecipazione tra di loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici, e librari delle parrocchie. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

7. I comuni di cui al comma 2 possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilite e delle case cantoniere dell'ANAS al fine di destinarle, ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio ovvero, anche di intesa con la società Sviluppo Italia, a sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL
TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

Al comma 1 dopo la parola: promuovono, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni regionali rappresentative degli enti locali.

***2. 5.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1 dopo la parola: promuovono, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni regionali rappresentative degli enti locali.

***2. 7.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 1 dopo la parola: promuovono, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni regionali rappresentative degli enti locali.

***2. 8.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 1 sostituire le parole: 5000 abitanti con le seguenti: 3000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 5000 abitanti con le seguenti: 3000 abitanti.

2. 9. Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche avvalendosi di soggetti privati,

2. 3. Russo Spina.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attribuzione

delle risorse a ciò destinate, i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti beneficiano degli eventuali finanziamenti stanziati in base al parametro demografico, nella misura equivalente a quella di un comune avente una popolazione pari a 5000 abitanti.

***2. 6.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attribuzione delle risorse a ciò destinate, i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti beneficiano degli eventuali finanziamenti stanziati in base al parametro demografico, nella misura equivalente a quella di un comune avente una popolazione pari a 5000 abitanti.

***2. 10.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei Comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'Ente.

****2. 11.** Bellillo, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei Comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'Ente.

****2. 12.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei

Comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'Ente.

****2. 13.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei Comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'Ente.

****2. 14.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana, Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Al comma 2, sostituire le parole da: possono essere affidate *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'ente.

2. 100. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: o chi ne fa le veci.

2. 16. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Al comma 3, sostituire le parole da al responsabile dell'ufficio tecnico fino alla fine del comma, con le seguenti: salvo diversa disposizione del regolamento interno dell'Ente, al responsabile dell'ufficio tecnico mentre le competenze per l'affidamento di prestazioni e servizi, diversi dagli appalti per lavori pubblici, sono attribuite ai responsabili degli uffici cui sono destinati.

2. 17. Bellillo.

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: articoli *aggiungere le seguenti:* 51, comma 2 e 3,

2. 42. Osvaldo Napoli, Zanetta..

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: articoli *aggiungere le seguenti:* 51, comma 2,

2. 1. Merlo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli enti di cui al comma 2 sono altresì facoltativi la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro, nonché gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro.

***2. 18.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli enti di cui al comma 2 sono altresì facoltativi la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro, nonché gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro.

***2. 49.** Polledri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli enti di cui al comma 2 è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.

****2. 45.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli enti di cui al comma 2 è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.

****2. 46.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli enti di cui al comma 2 gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni sono facoltativi, per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro.

***2. 47.** Polledri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli enti di cui al comma 2 gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni sono facoltativi, per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro.

***2. 48.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento a persone fisiche, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non può essere superiore ai 15.000 euro.

***2. 20.** Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, possono essere oggetto di affidamento a persone fisiche, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.

***2. 43.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, possono essere oggetto di affidamento a persone fisiche, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.

***2. 44.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le parole: « o tra un apicale dell'Ente ».

2. 41. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4. È altresì sempre consentito un terzo mandato consecutivo per i sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ».

2. 2. Merlo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei comuni fino a 5.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo per la carica di sindaco. »

2. 69. D'Alia.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

2. 80. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

Al comma 5, sostituire le parole da: e ogni altro servizio fino alla fine del comma con le seguenti: possono essere utilizzate, per l'attività di incasso e di trasferimento somme, le reti telematiche terze presenti sul territorio, mediante specifici accordi.

2. 50. Osvaldo Napoli.

Al comma 5, dopo la parola: somme, aggiungere le seguenti: in caso di assenza degli uffici di Poste italiane SpA e.

2. 51. Bellillo.

*Al comma 5, sopprimere le parole: pre-
via convenzione con il Ministro dell'economia e delle finanze,*

2. 81. Verro.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e le rete telematica dei comuni italiani.

***2. 52.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e le rete telematica dei comuni italiani.

***2. 53.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e le rete telematica dei comuni italiani.

***2. 54.** Osvaldo Napoli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal scopo, le autorità competenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono, di concerto con i gestori delle reti telematiche di cui sopra, alla redazione di un tariffario unico per la prestazione dei servizi in oggetto e delle relative prestazioni fiscali.

Sopprimere il comma 6.

2. 55. Bellillo.

Al comma 6, primo periodo,, dopo le parole: partecipazione tra di loro aggiungere le seguenti: e mediante l'ANCI:

***2. 56.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: partecipazione tra di loro aggiungere le seguenti: e mediante l'ANCI:

***2. 57.** Osvaldo Napoli.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: partecipazione tra di loro aggiungere le seguenti: e mediante l'ANCI:

***2. 58.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: le diocesi cattoliche con le seguenti: i legittimi rappresentanti locali di tutte le confessioni religiose.

2. 4. Russo Spena, Vigni, Bellillo, Franci.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: cattoliche aggiungere le seguenti: e con le associazioni ricreative, culturali e di volontariato locali.

2. 59. Bellillo.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: attività culturali aggiungere le seguenti: , previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

***2. 60.** Bellillo. Maura Cossutta.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: attività culturali aggiungere le seguenti: , previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

***2. 61.** Osvaldo Napoli.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: attività culturali aggiungere le seguenti: , previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

***2. 62.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

(Approvato)

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: attività culturali aggiungere le seguenti: , previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

***2. 63.** Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignonica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire un adeguato e dignitoso mantenimento delle aree destinate a verde pubblico attrezzato e a parco giochi, i comuni di cui al comma 2

possono stipulare convenzioni con le locali associazioni ricreative, culturali e di volontariato.

2. 64. Bellillo.

Al comma 7, dopo le parole: I comuni di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: anche mediante l'ANCI.

***2. 70.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 7, dopo le parole: I comuni di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: anche mediante l'ANCI.

***2. 71.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 7, dopo le parole: I comuni di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: anche mediante l'ANCI.

***2. 72.** Osvaldo Napoli.

Al comma 7, sostituire le parole da: delle case cantoniere dell'ANAS fino alla fine del comma con le seguenti: degli insediamenti industriali dimessi ricorrendo all'istituto del comodato o dell'acquisizione con fondi regionali e nazionali a favore dei comuni che lo propongono e delle organizzazioni di volontariato, per farne presidi di protezione civile a salvaguardia del territorio, ovvero, di intesa con la società Sviluppo Italia e con la Ferrovie dello Stato SpA, possono farne sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali, di produzione sociale e culturale, quali biblioteche, musei, gruppi culturali, centri sociali per anziani.

2. 73. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Le convenzioni e le intese di cui ai commi 5, 6 e 7 nelle zone montane